



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.91

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 36 della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Visto l'articolo 24 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 27 maggio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELL'ART. 24 DEL DECRETO DELEGATO N. 186/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI "COMUNICAZIONE ALLA GENDARMERIA DELLE GENERALITÀ DELLO STRANIERO"

Articolo Unico

L'articolo 24 del Decreto Delegato n. 186/2010 è sostituito dal seguente:

"I gestori delle aziende ricettive di cui all'articolo 20 della Legge n. 118/2010 devono comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, entro 24 ore dall'arrivo, le generalità dello straniero, la durata e i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o di altro documento di identificazione. Sono esentati dall'esibizione del documento di identità i minori di anni 15, a condizione che il genitore o chi ne ha la tutela momentanea ne sottoscriva le generalità.

Analogamente dovrà essere comunicata la data di partenza dello straniero nella giornata di partenza stessa.

Le comunicazioni avvengono tramite il predisposto sistema di banca dati informatica con connessione internet sicura.

Qualora non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della Legge n. 118/2010 si presume, salvo prova contraria, che l'arrivo dello straniero sia precedente alle 24 ore.

L'attrezzatura informatica locale e la connessione internet sono a carico dei gestori delle aziende ricettive. Sarà cura degli stessi gestori adottare idonei criteri di sicurezza per i propri sistemi informatici a tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di utilizzo da parte del gestore di un proprio software di gestione delle registrazioni, sarà possibile utilizzare dati intermedi generati dal software stesso per la compilazione dei dati da inviare, previo accordo sul formato con la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

La connessione internet sicura dovrà permettere l'identificazione del personale abilitato che effettuerà le registrazioni.

La comunicazione via internet sicura esenta le strutture ricettive dall'obbligo di compilazione e di invio del registro cartaceo.

La banca dati informatica dovrà essere attiva entro il 15 luglio 2011 e, pertanto, a partire da tale data sarà obbligatoria la trasmissione dei dati utilizzando tale sistema.

A titolo di rimborso per le spese di manutenzione ordinaria del sistema informatico in uso da parte delle aziende ricettive è istituita una imposta annuale pari ad €. 60 (sessanta/00). Al pagamento della medesima si dovrà provvedere al momento del rilascio delle credenziali di accesso al sistema presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta